

Verso l'approvazione il decreto che innova il Codice ambientale: trasporto con documenti ad hoc

Terre da scavo da riclassificare

Nuovi parametri per la qualificazione come sottoprodotto

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Riutilizzo nel rispetto delle modalità tecniche e della tempistica stabilita da un apposito «Piano di utilizzo», trasporto accompagnato da documentazione ad hoc, procedure burocratiche light per gestione di quantitativi limitati, a bassa pericolosità o prodotti da situazioni di emergenza. Queste le linee direttrici della nuova disciplina per la gestione dei materiali da scavo come sottoprodotto invece che come rifiuti (con relativa semplificazione degli adempimenti) prevista da un regolamento minambiente e destinata a sostituire le attuali regole dettate in materia dal Codice ambientale. Il decreto, attualmente al vaglio del Consiglio di Stato, promette di innovare sensibilmente la disciplina prevista dall'articolo 186 del dlgs 152/2006, non prevedendo più il limite temporale annuo per il deposito delle terre e rocce da scavo, permettendo espressamente trattamenti preventivi compatibili con la «normale pratica industriale» e consentendo il riutilizzo anche dei materiali provenienti da siti contaminati, purché rispettosi di precisi parametri ambientali.

I materiali da scavo nel Codice ambientale. Il dlgs 152/2006 crea a monte uno spartiacque tra due macrocategorie di materiali da scavo: da un lato il suolo non contaminato e il materiale allo stato naturale riutilizzato nello stesso sito; dall'altro tutti i materiali da scavo non rientranti nella prima categoria. I materiali inclusi nella prima categoria (unitamente al terreno) non sono considerati rifiuti ex lege (in forza dell'articolo 185 dello stesso decreto legislativo, che li esclude dal campo di applicazione della relativa disciplina); tutti gli altri materiali possono non essere considerati rifiuti solo in due casi: a) perché rispettano a monte i requisiti propri dei sottoprodotto; b) perché hanno riacquisito, a valle, a seguito dunque di operazioni di recupero, lo status di veri e propri beni. Il regolamento ministeriale. È nell'ambito della gestione (a monte) dei materiali da scavo come sottoprodotto che si inserisce il dm ambiente in itinere: predisposto in attuazione del dlgs 205/2010 (l'ultimo correttivo al Codice ambientale) il provvedimento sostituirà infatti, dalla sua entrata in vigore, le regole attualmente previste dall'articolo 186 del Codice ambientale, introducendo una disciplina ad hoc in materia. Le nuove regole riguarderanno tutti i «materiali da scavo», ossia il suolo e il sottosuolo derivanti da opere quali (a titolo esemplificativo)

Le regole in arrivo	
Quali materiali	Materiali da scavo, derivanti da opere come: <ul style="list-style-type: none"> • sbancamenti, escavazioni, demolizioni, realizzazioni di costruzioni, • con limitate concentrazioni di sostanze inquinanti
Requisiti qualitativi	I materiali da scavo devono soddisfare i seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> • essere generati da realizzazione di opera senza costituire finalità diretta • essere riutilizzati nella stessa o diversa opera, oppure in processi produttivi in sostituzione materia prima • essere riutilizzati senza trattamenti diversi dalla «normale pratica industriale» • essere in linea con i precisi requisiti di qualità ambientale
Adempimenti operativi	La gestione dei materiali deve avvenire: <ul style="list-style-type: none"> • previa presentazione e rispetto di un «Piano di utilizzo» e comunicazione inizio lavori • nel rispetto di precise regole per il deposito • con trasporto accompagnato da apposito documento • con dichiarazione finale di avvenuto utilizzo
Procedure semplificate	Semplificazioni burocratiche per materiali derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> • opere con produzione materiale a bassa contaminazione e <6mila metri cubi • opere realizzate in situazioni di emergenza • opere in situazioni di emergenza con produzione materiale da scavo <6mila metri cubi

Da rispettare una tempistica precisa

La gestione del materiale come sottoprodotto dovrà rispettare una precisa tempistica. Ossia: potrà iniziare solo decorsi 90 giorni dalla presentazione del Piano (o relative integrazioni) all'Autorità (in applicazione del «silenzio assenso») e previa comunicazione all'Autorità competente, unitamente al nominativo dell'esecutore della stessa; dovrà comunque iniziare entro due anni dalla presentazione dello stesso (termine oltrepassato il quale, viene meno la qualifica di sottoprodotto e la gestione dei materiali deve avvenire nel rispetto della normativa dei rifiuti); dovrà essere conclusa entro il termine finale indicato dal Piano (oltrepassato il quale, come sopra, viene meno la qualifica di sottoprodotto); dovrà essere seguita da una comunicazione all'autorità competente (entro il termine di validità del Piano di utilizzo) dell'avvenuto utilizzo dei materiali.

Il deposito. Lo stoccaggio del materiale escavato e in attesa di utilizzo potrà avvenire esclusivamente all'interno del sito di produzione, dei siti di deposito intermedio o dei siti di destinazione finale. Il deposito dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni e della tempistica del Piano di utilizzo, separato dal deposito temporaneo

di eventuali rifiuti presenti in loco e appositamente segnalato. Non è più previsto dallo schema di decreto, rispetto agli uscenti criteri dettati dall'articolo 186 del dlgs 152/2006 il limite annuale della durata del deposito.

Il trasporto dei materiali. In tutte le fasi successive all'uscita dal sito di produzione il materiale escavato dovrà essere accompagnato da un apposito «documento di trasporto» predisposto in quattro copie (esecutore, trasportatore, destinatario, proponente) e conservato per cinque anni. Il regime transitorio. I materiali da scavo in utilizzo (alla data di entrata in vigore del nuovo Dm in parola) in siti esterni come sottoprodotto in base al regime generale dettato dall'articolo 186 del Codice ambientale (regime che sarà, come accennato in apertura, abrogato da quello speciale previsto dal nuovo dm Ambiente in itinere, e ciò in forza dell'articolo 39, comma 4 del dlgs 205/2010) potranno: a) essere assoggettati alla nuova disciplina tramite presentazione entro 180 giorni del relativo «Piano di utilizzo»; b) continuare a essere gestiti sulla base delle regole stabilite dall'uscendo articolo 186 del Codice ambientale.

sbancamenti, trivellamenti, escavazioni, demolizioni, realizzazione di costruzioni, lavorazioni materiali lapidei, con concentrazioni di sostanze inquinanti non superiori a determinati limiti massimi.

I nuovi sottoprodotto ad hoc. Il dm in itinere condiziona la gestione dei materiali al rispetto di duplice ordine di criteri: l'esistenza di precisi requisiti qualitativi dei materiali (declinati dai più generali requisiti stabiliti dall'articolo 184-bis del dlgs 152/2006 per i tutti sottoprodotto); l'adempimento da parte del loro gestore/utilizzatore di peculiari

obblighi. Sotto il primo profilo, dal punto di vista qualitativo, essi dovranno: essere generati durante la realizzazione di un'opera di cui costituiscono parte integrante ma il cui scopo principale non è la loro produzione; essere riutilizzati: nel corso dell'esecuzione della stessa opera dalla quale deriva, (oppure) in una diversa opera per reinterri, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari, altri ripristini e miglioramenti ambientali, (o, altresì) in processi produttivi, quale sostituzione di materiali di cava; essere riutilizzati «direttamente», ossia senza subire preventivi

trattamenti diversi dalla «normale pratica industriale»; essere in linea con i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 al decreto ministeriale (in pratica, avere una concentrazione di sostanze inquinanti non superiore a determinati limiti).

Sotto il secondo profilo, il soggetto che intenderà utilizzarli in base al regime «soft» dei sottoprodotto, dovrà presentare all'autorità pubblica responsabile dell'autorizzazione dell'opera dalla quale i materiali proverranno (o a quella responsabile della valutazione di impatto ambientale

o autorizzazione integrata, ove necessarie) un apposito «Piano di utilizzo» e rispettarne la tempistica, comunicare inizio e fine della gestione dei materiali, osservare precise regole sul deposito e trasporto dei medesimi. Tutto ciò nell'ottica che l'inosservanza dei citati obblighi gestionali comporterà la fuoriuscita dei materiali gestiti dal novero dei sottoprodotto e il loro inquadramento tra i rifiuti (con tutti i più gravi oneri che ciò comporta).

La «normale pratica industriale». Il decreto ministeriale in itinere fornisce la prima declinazione normativa dell'astratto concetto di «normale pratica industriale» previsto dall'articolo 184-bis del «Codice ambientale» (in attuazione della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti) quale unico trattamento preventivo (al reimpiego) cui i residui da lavorazione industriale possono essere sottoposti senza uscire dallo status di sottoprodotto (essendo qualsiasi altro diverso trattamento considerato operazione di gestione di rifiuti). In relazione ai materiali da scavo, per il dm in itinere costituiscono in particolare «normale pratica industriale» le operazioni finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche finalizzate a rendere il riutilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tra queste operazioni il dm in corso di approvazione richiama, a titolo esemplificativo, quelle più comunemente effettuate, come la selezione granulometrica, la riduzione volumetrica, la stabilizzazione, la stesa a suolo l'asciugatura, la riduzione della presenza di materiale da scavo.

Il «Piano di utilizzo». A condizione che siano rispettati tutti i citati parametri qualitativi, in base al regolamento in esame il soggetto che intenderà gestire i materiali da scavo come sottoprodotto (dunque in deroga alle norme sui rifiuti) dovrà presentare alla Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera da cui possono derivare i materiali da scavo un «Piano di utilizzo», comprovando con questo la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi dei materiali da gestire ed indicare tempi, modi e luoghi di realizzazione delle opere o delle attività manutentive. Il «Piano» dovrà essere conservato presso il sito di produzione del materiale escavato (o se troppo oneroso) presso il proponente o l'esecutore.

— Riproduzione riservata —

